

Contoinsvizzera.com

Guida all'IVAFE

La tassa sui prodotti finanziari all'estero

Disclaimer

In questa guida viene spiegato come pagare l'Ivafe, l'imposta sulle attività finanziarie all'estero assimilabile al bollo che colpisce le attività finanziarie presso intermediari italiani.

Alcuni elementi, collegati a nuove leggi o a condizioni e politiche commerciali delle singole banche, possono essere soggetti a cambiamenti. E' quindi opportuno verificare che le leggi e le condizioni riportate in questa Guida siano ancora valide.

E' soggetta al CopyRight - Creative Commons CopyRight. Non possono essere riprodotti parti del testo senza il preventivo consenso degli autori.

Le novità del 2025

Abbiamo preferito mantenere l'impostazione originale mantenendo questa guida all'Ivafe separata dalla guida completa alla dichiarazione fiscale dei conti e investimenti all'estero.

Dopo i cambiamenti dell'anno scorso nel riquadro RW, resisi necessari per recepire la dichiarazione delle criptovalute, il modello (a differenza dei quadri RM e RT) è rimasto sostanzialmente uguale. Unica novità l'inserimento della colonna 21 per segnalare i capitali detenuti in stati a regime fiscale privilegiato (tra questi non c'è la Svizzera). Per questi paesi infatti l'Ivade raddoppia allo 0,4%.

In merito alle criptovalute, qualcosa viene riportato anche in questa guida e in quella sulla Dichiarazione Fiscale. Per i dettagli però rimandiamo alla guida ad hoc che sarà aggiornata a breve.

Ricordiamo che dall'anno scorso per chi utilizza la precompilata, c'è una versione semplificata che permette di compilare subito (e senza dover usar il Modulo Redditi) il quadro RW (W) e quelli reddituali. Non solo, il sistema calcola le tasse dovute sui capitali all'estero (inclusa Ivafe) compensandole o aggiungendole a altri importi a credito o a debito. In caso si sia a debito, viene già impostato il modello F24, basta poi inserire un Iban per il pagamento e viene effettuato alla scadenza il pagamento senza quindi doverlo fare tramite la propria banca.

Anche quest'anno non ci sono novità sulla semplificazione della dichiarazione in caso di dossier titoli molto movimentati. Ricordiamo sempre di conservare il dettaglio delle operazioni.

L'IVAFE

Dal 2013 (sulla base dei saldi del 2012) le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie hanno l'obbligo di versare un'imposta sul loro valore: l'Ivafe.

L'Ivafe è l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, prevista dai commi da 18 a 22 del decreto legge n. 201 del 2011, che hanno istituito un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. Tale disposizione è stata poi successivamente modificata dall'articolo 8, commi 16 e 17, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e ulteriori modifiche sono state apportate in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTO: Chi deve pagare l'imposta

L'imposta è a carico delle persone fisiche residenti in Italia (anche se non aventi cittadinanza italiana) che detengono all'estero attività finanziarie, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni).

Sono tenuti al pagamento dell'imposta anche le persone fisiche che solitamente sono esentate dalla dichiarazione delle attività all'estero (riquadro RW) in quanto:

- prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia;
- prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in paesi limitrofi.

Si ritiene che i soggetti indicati al citato punto b) non sono i frontalieri in senso stretto ma una più ristretta cerchia di soggetti italiani che per motivi di lavoro vivono e viaggiano alla stregua dei diplomatici per la maggior parte dell'anno.

OGGETTO: Su quali attività finanziarie

Rientrano nell'applicazione dell'Ivafe le seguente attività finanziarie detenute all'estero:

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr di Fondi e Sicav), depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi)
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta:

- le attività finanziarie detenute all'estero ma amministrare da intermediari finanziari italiani
- le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero
- le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia

Dal 2018 le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate hanno sostituito il termine "attività finanziaria" con "prodotto finanziario", ribadendo quindi che l'Ivafe si paga di fatto sui medesimi strumenti finanziari tassati anche in Italia tramite l'imposta di bollo, e confermando quindi l'esclusione (in analogia a quanto succede in Italia con l'imposta di bollo) dei "metalli preziosi allo stato grezzo o monetato", delle "valute estere", dei "finanziamenti a società non residenti", delle "stock option cedibili" per esempio offerte da aziende straniere ai propri dipendenti.

Come riportato nella guida “Dichiarazione Fiscale”, seppur da riportare nel quadro RW ai fini del monitoraggio, non sono soggetti a Ivafe i prestiti/finanziamenti.

Criptovalute

Dal 1° gennaio 2023, dovrà essere compilato il quadro RW per assolvere agli obblighi del versamento dell'imposta sul valore delle cripto-attività ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Tale imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. Sono tenuti al versamento anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale, che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del Tuir.

L'imposta si applica sulle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, nella medesima misura (prevista per l'imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi, col codice tributo 1727 (Risoluzione n. 36/E del 2023). La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange, dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività e qualora non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Come previsto dal comma 19 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di cripto-attività cointestate. Dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.

QUANTO: Come si calcola l'Ivafe

L'Ivafe assomiglia molto all'imposta di bollo sulle attività finanziarie che si paga in Italia. Analogamente a quanto succede in Italia, anche per le attività finanziarie all'estero sono stati distinti i conti correnti (e i libretti di risparmio) dalle altre attività finanziarie.

Conti Correnti e Libretti di Risparmio

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero l'imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro (pari all'imposta di bollo dovuta su conti e libretti detenuti in Italia da persone fisiche). Tale misura si applica con riferimento a **ciascun conto corrente** o libretto di risparmio detenuto all'estero.

L'imposta fissa di € 34,20 sui conti correnti detenuti all'estero non riguarda quindi solo quelli detenuti presso gli stati UE/SEE, ma indistintamente quelli detenuti in tutti gli stati del mondo. Per cui anche ai conti svizzeri.

L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario. Se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l'esenzione.

Se si possiedono **rapporti cointestati**, per la determinazione del limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota.

Esempio:

1. Conto A possesso 100% valore medio 1.000 euro
2. Conto B possesso 50% valore medio 4.000 euro
3. Conto C possesso 100% valore medio 1.500 euro

Totale valore medio = $1.000 + (4.000 * 0,5) + 1.500 = 4.500$ euro. Il valore medio di giacenza complessivo è inferiore a 5.000 euro, pertanto l'imposta non è dovuta.

Per i conti correnti in valuta (es. in franchi svizzeri), i saldi vanno convertiti in euro sulla base del cambio pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

In sintesi:

1. Calcola la giacenza media (saldo medio) di ogni conto corrente e libretto di risparmio. Se un conto è cointestato, calcola la giacenza rapportata alla tua quota (vedi esempio sopra)
2. Somma le giacenze (dalla somma escludi eventuali conti con saldi medi negativi) dei conti presso lo stesso intermediario. Se la somma è inferiore a 5.000 € non dovrai pagare nulla. Se è superiore, pagherai 34,2 € per ogni conto o libretto. **Attenzione:** paghi 34,2€ per ogni conto anche se questo singolarmente ha giacenza inferiore a 5.000 euro, basta che la somma delle giacenze di tutti i rapporti presso l'intermediario sia superiore.
3. L'imposta va rapportata ai giorni di detenzione e alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati. Quindi, dopo aver stabilito che superi la giacenza media, sul conto cointestato al 50% pagherai 17,1 euro (e 17,1 euro l'altro intestatario). Per un conto intestato solo a te e aperto il 1° ottobre pagherai 8,55 euro (pari all'imposta del trimestre).

Il calcolo dei giorni di possesso si effettua dal primo giorno dell'anno (o dal giorno di apertura se successivo) fino all'ultimo giorno dell'anno (o di detenzione se il conto viene estinto prima).

Depositi e strumenti ibridi

Come abbiamo visto, l'art. 9 della Legge 30/10/2014 n. 161, ha apportato modifiche all'IVAFE a seguito delle contestazioni dell'Unione europea fatte all'Italia sostituendo le parole «delle attività finanziarie detenute» con «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti». In tale modo si è voluto restringere il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVAFE allineandolo il più possibile con quello dell'imposta di bollo applicata dagli intermediari italiani presso cui si possono detenere le proprie attività finanziarie. Per la UE infatti il campo di applicazione dei due tributi (bollo e IVAFE) non può essere differente.

Rimane però la difficoltà nel qualificare ai fini fiscali alcuni asset finanziari sottoscritti all'estero. In Italia la normativa è piuttosto datata e si basa ancora sulla tradizionale divisione in azioni, obbligazioni e strumenti atipici; alcuni titoli stranieri di finanza strutturata possono facilmente rientrare in una o in un'altra categoria. Trattandosi di valutazioni talvolta soggettive, si rischia che i contribuenti operino in maniera non concorde.

Il caso Conto Risparmio di PostFinance

Il caso più tipico di difficoltà e discordanza nello stabilire la natura fiscale di un prodotto straniero è il Conto Risparmio di PostFinance, un prodotto molto diffuso tra i piccoli risparmiatori italiani in cerca di un semplice prodotto di deposito senza spese.

Per capire il problema occorre partire dal trattamento discordante in Italia tra conti correnti e conti deposito. I primi oggi sono assoggettati al bollo fisso di 34,2 euro, i secondi all'aliquota proporzionale dello 0,20%. Non è però sempre stato così, infatti inizialmente anche i depositi erano soggetti al bollo fisso. E questo fu anche uno dei motivi del successo di alcuni prodotti come Conto Arancio o Che Banca. Ma proprio a causa del loro successo, attirarono l'attenzione sia del Fisco (di fatto si riusciva, depositando cifre alte, a ridurre l'imposta rispetto ad altri investimenti) che della concorrenza bancaria le cui obbligazioni erano soggette al bollo proporzionale. Il Fisco italiano quindi intervenne con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n°15E di maggio 2013, introducendo la distinzione fra conti correnti e conti deposito.

Anche in Italia non è stato semplice distinguere i due prodotti visto le diverse fattispecie esistenti (a volte il deposito è uno strumento accessorio al conto, a volte è uno strumento indipendente, altre volte è una sorta di sottoconto dello stesso conto corrente) tantoché alcune banche sono state costrette a cambiare in corsa (con disappunto dei clienti) la tipologia di tassazione.

Se c'è stata confusione in Italia, è evidente che c'è e ci sarà anche per prodotti non italiani. Mentre è semplice considerare l'e-deposito un conto deposito in quanto strumento finanziario associato (e non indipendente) al conto corrente, il conto risparmio presenta caratteristiche di entrambi i prodotti.

E' infatti uno strumento indipendente che consente un'ampia operatività bancaria tipica dei conti correnti, come effettuare bonifici liberamente su qualsiasi conto. Ma al contrario dei conti correnti non ha tutta una serie di servizi accessori.

Per l'AdE, la caratteristica tipica dei conti deposito è quella di essere "un prodotto per massimizzare i propri risparmi". Ora, seppure il Conto Risparmio abbia spesso tassi di interessi superiori al conto Privato, sono di fatto interessi insignificanti, difficile quindi considerarlo come strumento per massimizzare i risparmi. D'altro canto

PostFinance indica questo conto nel novero dei prodotti di investimento, per cui si potrebbe propendere più per un conto deposito.

Tutta questa lunga spiegazione per dimostrare come, di fatto, non sia semplice e quindi possibile trovare una risposta certa. Da notare che qualche contribuente italiano ha fatto interpello all'AdE per chiarire la questione. Pur ricordando che le risposte dell'AdE valgono solo per il contribuente che ha fatto l'interpello, in questo caso la risposta, seppur sibillina e ambigua, appare per certi aspetti illuminante per tutti i contribuenti. L'AdE infatti ha replicato che l'identificazione del corretto tributo da versare è demandata al contribuente in accordo al suo istituto, dichiarando in legittima buona fede l'imposta più adeguata in base al fine perseguito (e si potrebbe dire che, visto che il fine perseguito in questo caso non è quello di avere tassi alti ma costi bassi o nulli, lo strumento può esser visto più come un conto corrente). Di fatto l'AdE ha affermato che non sono loro titolati a stabilire la categoria del prodotto (conto corrente o conto deposito).

E' chiaro che tutto questo non può dare alcuna sicurezza ai contribuenti italiani viste le frequenti bizzarrie del fisco italiano. In base alla somma depositata, per il contribuente può essere più conveniente una o l'altra lettura. Riteniamo importante operare in buona fede e coerentemente mantenere per quest'anno e in futuro la medesima classificazione già scelta negli anni passati (sarebbe infatti controproducente cambiarla di anno in anno in base alla convenienza fiscale).

Gli altri conti risparmio

Praticamente tutte le banche svizzere offrono almeno due tipologie di conto corrente: Privato e Risparmio. Il primo è un conto tradizionale, il secondo consente di ottenere rendimenti superiori (anche se in questo periodo storico parliamo di ben poco). Anche per quest'ultimi si ripropone il problema appena descritto di come dichiararli: conti correnti o conti deposito? Non c'è una risposta certa anche se in questi casi, almeno per la maggior parte delle banche, si possono considerare più assimilabili ad un conto corrente (e quindi Ivafe fissa 34,2 euro con tutte le regole e le soglie indicate in questa guida). Sul punto crediamo sia difficile avere contestazioni visto che è la prassi.

Paypal e fintech.

Aspetto che molto spesso è fonte di incertezza è se nel quadro RW debba essere indicato il conto Paypal. L'abbiamo già detto ma lo precisiamo: Paypal è a tutti gli

effetti un istituto finanziario estero con sede in Lussemburgo. Per questo motivo, a tutti gli effetti il conto corrente che detieni su questa piattaforma online è soggetto a monitoraggio fiscale.

Questo significa che dovrai considerare il conto Paypal come un normale conto corrente estero. Dovrai quindi verificare se lo stesso nel corso dell'anno ha superato o meno i limiti indicati nella guida (valore massimo e giacenza media). Se uno di questi due limiti è superato sarai chiamato alla compilazione del quadro RW. Ma attenzione: dovrai farlo valutandolo insieme ad eventuali altri conti esteri detenuti. Lo stesso vale per altre società cosiddette fintech che stanno sempre più prendendo piede: se hai soldi depositati e se di fatto queste società hanno sede all'estero, dovrai considerarle. Ti ricordiamo anche che Banca N26 è una banca tedesca per cui a tutti gli effetti straniera. La Banca ha introdotto l'iban italiano, in tal caso non è necessario dichiarare. La discriminante quindi la fa non più la banca, ma l'Iban. Se inizia con DE è tedesco e va dichiarato, se inizia con IT no. Se hai Iban tedesco puoi chiedere a N26 di cambiarlo in italiano.

Altre attività finanziarie

Per tutte le altre attività finanziarie l'imposta è in percentuale: nel 2012 era pari all'1 per mille annuo del valore delle attività finanziarie (imposta da versare nel 2013), per l'anno 2013 era pari all'1,5 per mille annuo e **a decorrere dal 2014 (imposta da versare nel 2015) è pari al 2 per mille.**

L'imposta è sempre in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

L'imposta è quindi del tutto identica a quella italiana (imposta di bollo) salvo che da sempre non è previsto il minimo (in Italia fino al 2013 era previsto un minimo di 34,2€). Non è prevista alcuna soglia di esenzione ma nel caso in cui l'imposta dovuta non sia superiore a 12 euro, il versamento non va effettuato (ma va comunque dichiarato).

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno (utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività). Se alla data del 31 dicembre le attività non sono più possedute, si deve far riferimento al valore di mercato delle stesse attività rilevato al termine del periodo di possesso.

Per le attività finanziarie aventi una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati o qualora le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Riepilogando, le attività finanziarie vanno considerate al:

- valore di mercato, rilevato al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
- valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
- valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
- costo d'acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) all'articolo 1 comma 91 dispone un inasprimento di Ivafe e Ivie per beni detenuti in paesi a regime fiscale privilegiato. Nello specifico dal 2024 passa all'1,06% l'aliquota ordinaria dell'Ivie – cioè l'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero - e al 4 per mille annuo l'Ivafe – vale a dire l'imposta dovuta sui prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal Dm 4 maggio 1999. Tra questi paesi non c'è la Svizzera e in generale i paesi europei e occidentali. La novità è operativa da questa dichiarazione fiscale del 2025 per capitali e redditi del 2024, come indicato in seguito nella spiegazione della compilazione del modulo RW.

Detrazioni

Se nello Stato Estero, esiste già un'imposta simile (patrimoniale), per evitare la doppia imposizione, si può detrarre un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione

esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

In Svizzera comunque non esiste una tassazione analoga a questa, per cui non si applica alcuna detrazione.

IL QUADRO RW

La dichiarazione Ivafe va effettuata compilando il riquadro RW, medesimo riquadro utilizzato per il monitoraggio fiscale dei capitali all'estero.

Il quadro presenta 8 righe, i primi 5 utilizzabili per il monitoraggio fiscale, gli ultimi tre per riportare il totale Ivafe, Ivie e il nuovo rigo sull'imposte sulle criptovalute. Il rigo RW6 riporta la somma dell'imposta Ivafe dovuta per i precedenti righe (se i 5 righe non bastassero a inserire tutti i rapporti all'estero, si possono utilizzare più moduli, numerandoli nella specifica sezione in alto a destra. La compilazione del rigo RW6 andrà comunque fatta una sola volta, nel primo modulo).

Dopo le modifiche dell'anno scorso, quest'anno il modulo è sostanzialmente uguale con la sola aggiunta della colonna 21 per indicare se i prodotti finanziari sono detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Di seguito ti riportiamo il nuovo schema, e il rigo RW1 vecchia e nuova versione per il confronto.

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi ME	Credito d'imposta	Detrazioni - IVE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestati			Presenza più cointestati	Regime fiscalità privilegiata
17	18	19	20	21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IVA FE	IVA FE dovuta	IME	IME dovuta	IC	IC dovuta		
29	30	31	32	33	34	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

RW1							
						,00	,00
	,00			,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

RW2							
						,00	,00
	,00			,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

RW3							
						,00	,00
	,00			,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

RW4							
						,00	,00
	,00			,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

RW5							
						,00	,00
	,00			,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

IVA FE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Aconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW6	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IVE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Aconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW7	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Imposta cripto-attività	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Aconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW8	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Compilazione monitoraggio fiscale (righe RW1 – RW5)

ANNO SCORSO

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IME	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari			Presenza più cointestatari	
17			18			19	
20							<input type="checkbox"/>
IVA FE	IVA FE dovuta	IME	IME dovuta	IC	IC dovuta		
29	30	31	32	33	34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

ANNO CORRENTE

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IME	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari			Presenza più cointestatari	Regime fiscalità privilegiata
17			18			19	20
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
IVA FE	IVA FE dovuta	IME	IME dovuta	IC	IC dovuta		
29	30	31	32	33	34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

In questi righe vanno riportati i dati per ogni conto o attività finanziaria detenuta all'estero.

Vediamo in dettaglio come e se compilarli (per completezza indichiamo anche i campi che riguardano l'Ivie, l'imposta sugli immobili all'estero, anche se non riguarda strettamente il tema di questa guida dedicata al conto in Svizzera e in generale alle attività finanziarie):

- codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
 - proprietà
 - usufrutto
 - nuda proprietà
 - altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
- deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice

2 se il contribuente risulta il titolare effettivo. **L'Ivafe è dovuta solo dal titolare effettivo** (mentre il monitoraggio e quindi la compilazione va effettuata anche dal delegato al prelievo);

3. codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria”. Si noti l'introduzione del nuovo codice 20 per la gestione del dossier titoli (secondo le nuove modalità spiegate in seguito).

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI.....17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI...12	ALTRI BENI PATRIMONIALI18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE...19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO20

4. codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri”

ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI			
ABU DHABI	238	CIAD	144
AFGHANISTAN	002	CILE	015
AIAMAN	239	CINA	016
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101
ALBANIA	087	CITTA' DEL VATICANO	093
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281
ANDORRA	004	COLOMBIA	017
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176
ANGUILLA	209	CONGO	145
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	064
ARMENIA	296	COSTA D'AVORIO	146
ARUBA	212	COSTA RICA	019
ASCENSION	227	CROAZIA	261
AUSTRALIA	007	CUBA	020
AUSTRIA	008	CURACAO	296
AZERBAIGIAN	288	DANIMARCA	021
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192
BAHAMAS	190	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
BAHRAIN	159	DUBAI	240
BANGLADESH	130	EGUADOR	024
BARBADOS	118	EGITTO	023
BELGIO	009	ERITREA	277
BELIZE	198	ESTONIA	257
BENIN	158	ETIOPIA	026
BERMUDA	207	FAROEER (ISOLE)	204
BHUTAN	067	FALKLAND (ISOLE)	190
BIELORUSSIA	264	FUJI, ISOLE	161
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027
BONAIRE S. EUSTATIUS AND SABA	296	FINLANDIA	028
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029
BOTSWANA	098	FUJIYRAH	241
BOUVET ISLAND	280	GABON	157
BRASILE	011	GAMBIA	154
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267
BULGARIA	012	GERMANIA	094
BURKINA FASO	142	GHANA	112
BURUNDI	025	GIAMAICA	082
CAMBODIA	135	GIAPPONE	088
CAMERUN	119	GBILTERRA	102
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113
CANADA	013	GIORDANIA	122
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228
CAPO VERDE	188	GRECIA	032
CARDLINE ISOLE	258	GRENADA	156
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154
CEUTA	248	GUATEMALA	033
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137
		GUINEA BISSAU	185
		GUINEA EQUATORIALE	167
		GUYANA	159
		HAITI	034
		HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
		HONDURAS	035
		HONG KONG	103
		INDIA	114
		INDONESIA	129
		IRAN	039
		IRAQ	038
		IRLANDA	040
		ISLANDA	041
		ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
		ISRAELE	182
		JERSEY C.I.	202
		KAZAKHISTAN	269
		KENYA	116
		KIRGHIZISTAN	270
		KIRIBATI	194
		KOSOVO	291
		KUWAIT	126
		LAOS	136
		LESOTHO	089
		LETTONIA	258
		LIBANO	095
		LIBERIA	044
		LIBIA	045
		LIECHTENSTEIN	090
		LITUANIA	259
		LUSSEMBURGO	092
		MACAO	059
		MACEDONIA	278
		MADAGASCAR	104
		MADIERA	235
		MALAWI	056
		MALAYSIA	106
		MALDIVE	127
		MALI	149
		MALTA	105
		MAN ISOLA	203
		MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
		MAROCCO	107
		MARSHALL (ISOLE)	217
		MARTINICA	213
		MAURITANIA	141
		MAURITANIUS	128
		MAYOTTE	226
		MELLILLA	231
		MESSICO	048
		MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
		MIDWAY ISOLE	177
		MOLDAVIA	265
		MONSOLIA	110
		MONTENEGRO	290
		MONTERRAT	208
		MOZAMBICO	134
		MYANMAR	083
		NAMIBIA	206
		NAURU	109
		NEPAL	115
		NICARAGUA	047
		NIGER	150
		NIGERIA	117
		NIUE	205
		NORFOLK ISLAND	285
		NORVEGIA	048
		NUOVA CALEDONIA	253
		NUOVA ZELANDA	049
		OMAN	163
		PAESI BASSI	050
		PAKISTAN	036
		PALAU	216
		PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279
		PANAMA	051
		PAPUA NUOVA GUINEA	186
		PARAGUAY	052
		PENON DE ALHUCEMAS	232
		PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
		PERU	053
		PITCAIRN	175
		POLINESIA FRANCESE	225
		POLONIA	054
		PORTOGALLO	055
		PORTORICO	220
		PRINCIPATO DI MONACO	091
		QATAR	168
		RAG EL KARNAH	242
		REBNO UNITO	031
		REUNION	247
		ROMANIA	061
		RUANDA	151
		RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
		SAHARA OCCIDENTALE	106
		SAINT KITTS E NEVIS	195
		SAINT LUCIA	199
		SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
		SAINT-PIERRE E MIQUELON	348
		SALOMONE ISOLE	191
		SALVADOR	094
		SAMOA	131
		SAINT BARTHELEMY	293
		SAN MARINO	037
		SAO TOME E PRINCIPE	187
		SENEGAL	152
		SEYCHELLES	189
		SERBIA	289
		SHARJAH	343
		SIERRA LEONE	153
		SINGAPORE	147
		SINT MAARTEN (DUTCH PAR)	294
		SIRIA	065
		SLOVACCA REPUBBLICA	276
		SLOVENIA	260
		SOMALIA	066
		SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
		SPAGNA	067
		SRI LANKA	085
		ST. HELENA	254
		ST. VINCENTE E LE GRENADINE	198
		STATI UNITI D'AMERICA	069
		SUD SUDAN	297
		SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
		SUDAN	070
		SURINAM	124
		SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	288
		SVEZIA	068
		SVIZZERA	071
		SWAZILAND	138
		TAGIKISTAN	272
		TANZANIA	057
		TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
		TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
		THAILANDIA	072
		TIMOR EST	287
		TOGO	156
		TOKELAU	238
		TONGA	182
		TRINIDAD E TOBAGO	120
		TRISTAN DA CUNHA	229
		TUNISIA	075
		TURCHIA	078
		TURKMEBISTAN	273
		TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
		TUNALU	193
		UCRAINA	263
		UGANDA	132
		UMM AL QAYMAIN	244
		UNGHERIA	077
		URUGUAY	080
		UZBEKISTAN	271
		VANUATU	121
		VENEZUELA	081
		VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
		VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
		VIETNAM	062
		WAKE ISOLE	178
		WALLIS E FUTUNA	218
		YEMEN	042
		ZAMBIA	058
		ZIMBABWE	073

La Svizzera è sempre 071. Tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali” come i Bitcoin e le altre criptovalute;

5. indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento situato all'estero;
6. codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
 - 1 valore di mercato;
 - 2 valore nominale;
 - 3 valore di rimborso;
 - 4 costo d'acquisto;
 - 5 valore catastale (per immobili);
 - 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;

7. valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività (se non in euro, convertito in euro sulla base del cambio medio mensile del mese di riferimento);
8. valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività (se non in euro, convertito in euro sulla base del cambio medio mensile del mese di riferimento).

Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi colonna 11). **Attenzione:** in caso di più conti e/o depositi presso lo stesso intermediario, va riportata la somma delle giacenze ognuna rapportata al periodo di detenzione. Si vedano i successivi esempi.

9. ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta se l'attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi (la Svizzera, grazie all'accordo fiscale, è uscita dalla black list. Il campo è quindi ora opzionale, anche se consigliamo per quest'anno di compilarlo);
10. numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE o l'imposta sulle cripto - attività (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVAFE o l'imposta sulle cripto-attività);
11. solo per l'IVIE sugli immobili: indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l'IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE);
12. riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario nonché cripto attività. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 29 o 31 o 33. In Svizzera (e in generale sui conti trading del Forex) non esiste una patrimoniale sui conti correnti e le attività finanziarie, per cui non c'è nulla da compilare (inserire zero);
13. solo per l'IVIE sugli immobili: riportare la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE);

14.va inserito un codice si compila anche uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare i seguenti codici numerici:

1 se si compilerà il quadro RL (per dividendi, interessi e redditi di capitale che concorrono al reddito complessivo IRPEF);

2 se si compilerà il quadro RM (per redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva od ordinaria su opzione e redditi diversi ex art. 67 del TUIR);

3 se si compilerà il quadro RT (per redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67 comma 1 lett. da c-bis) a c-quinques) del TUIR, plusvalenze su OICR ecc.);

4 se si compileranno due o tre quadri tra RL, RM e RT;

5 nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta o se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno acquisire e mantenere documentazione dagli intermediari esteri a supporto;

15.indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (riguardano le attività detenute tramite società ed enti esteri, hanno quindi poca rilevanza per chi detiene conti e investimenti come persona fisica);

16.barrare questa colonna nel caso in cui si adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non si è tenuto alla liquidazione della IVIE o della IVAFE. Ricordiamo in proposito che la Legge Europea 2013 bis (L. n.161/2014, pubblicata in G.U. del 10.11.2014) ha introdotto importanti modifiche al regime dell'IVAFAE escludendo dall'ambito applicativo l'oro, le valute estere, le partecipazioni detenute all'estero e i crediti (ad esempio finanziamenti soci) vantati verso soggetti esteri, che quindi dovranno essere riportati solo ai fini del monitoraggio fiscale ma non per l'Ivafe. Per quanto riguarda le criptovalute, la nuova Legge conferma l'obbligo di dichiarazione in RW e introduce il bollo a decorrere dal 2023. Pertanto questa casella non andrà barrata in caso di criptovalute.

17.inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione)

18. e 19 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi.

20. barrare nel caso in cui i cointestatari siano più di due. Questa colonna risponde ad un dubbio relativo a cosa fare in caso di più di tre cointestari del conto corrente. Infatti le due caselle precedenti sono destinate alla segnalazione dei codici fiscali di altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW in relazione agli investimenti dichiarati. Il dubbio rimane ancora (soprattutto su quali codici fiscali indicare in presenza di 4 o più titolari) ma di fatto una volta barrata la casella 24, sarà esclusa la necessità di inserire ulteriori codici fiscali.

21. deve essere barrata nel caso di prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato. Ricordiamo che la Svizzera è uscita dalla Black List e quindi non rientra in questi paesi.

Ora la numerazione salta alla colonna 29 per passare al calcolo dell'imposta:

29. riportare l'IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:

- a. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l'aliquota dello 0,20% per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio **ovvero lo 0,40% per i prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato per i quali è stata barrata la colonna 21;**
- b. in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). L'imposta non è dovuta per giacenze medie inferiori a 5.000 euro. In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti. Vedere i successivi esempi.

30. indicare l'IVAFE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 29) e il credito d'imposta spettante (colonna 12);

31. riportare l'IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:

- a. **l'aliquota dello 1,06% (era 0,76%)**
- b. l'aliquota dello 0,40% per l'immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9. Dal 1° gennaio 2016, infatti, l'Ivie non

si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) che non risultano classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9;

32. indicare l'IVIE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 31) e il credito d'imposta spettante (colonna 12) e la detrazione (colonna 13);

Le nuove colonne 33 e 34 sono relative alle criptovalute:

33. riportare l'imposta sulle cripto-attività (codice 21 da inserire in colonna 3) di cui all'art. 1, comma 146 della legge di bilancio anno 2023, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. Tale imposta è pari allo 0,20 per cento;

34. indicare l'imposta sulle cripto attività dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 33) e il credito d'imposta spettante (colonna 12);

Come detto: se i 5 righe non sono sufficienti, si devono utilizzare più moduli (numerandoli nella sezione in alto a destra). I righe RW6 e/o RW7 e/o RW8, dove sono riportati i totali di Ivafe, Ivie e imposte sulle criptovalute, vanno compilati solo nel primo modulo riportando il totale di tutti i moduli compilati.

Attenzione: in caso di conto cointestato, nelle caselle 7, 8, 9 va comunque inserito l'importo totale, non la quota parte. Nella casella 19 inserire appunto la % detenuta. Es. si detengono a fine anno 50.000 euro in un conto cointestato con il coniuge, inserire comunque 50.000 nella casella 8 e poi 50 nella casella 19.

Compilazione Ivafe e Ivie (righe RW6 – RW7)

Il rigo RW6 deve essere compilato per determinare l'IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per l'anno 2024.

IVAFE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW6	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

1. indicare il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 30 dei righe compilati nella precedente sezione (in caso sia stato necessario compilare più fogli, riportare qui il totale di tutti i fogli);
2. riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. Redditi PF 2024;
3. indicare l'importo dell'eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
4. indicare l'ammontare degli acconti dell'IVAFE versati per l'anno 2024 con il modello F24.

Per determinare l'IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$1 - 2 + 3 - 4$ (numeri delle colonne/campi di cui sopra)

5. Se il risultato della precedente operazione è positivo riportare l'importo così ottenuto (Imposta a debito). In tal caso l'imposta sul valore dell'IVAFE va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera 12 euro.
6. Se il risultato dell'operazione precedente è negativo (e quindi si è a credito con il Fisco) riportare l'importo così ottenuto (Imposta a credito).

Il rigo RW7 va compilato per l'Ivie (imposta sugli immobili all'estero), quindi esula dall'oggetto di questa guida. Per completezza ne riportiamo comunque i dettagli di compilazione:

IVIE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW7	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

1. il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 32 se le attività sono soggette all'IVIE dei rigi compilati nella precedente sezione.
2. riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobile posseduti all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. Redditi PF 2024;
3. indicare l'importo dell'eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
4. indicare l'ammontare degli acconti dell'IVIE versati per l'anno 2024 con il modello F24;

Per determinare l'IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$1 - 2 + 3 - 4$$

5. Se il risultato di tale operazione è positivo riportare l'importo così ottenuto (Imposta a debito). In tal caso l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera 12 euro.
6. Se il risultato della precedente operazione è negativo riportare l'importo così ottenuto (Imposta a credito).

Facciamo inoltre presente che gli obblighi d'indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 7 quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225). Ai soli fini della corretta determinazione dell'Ivie complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo

immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati.

Imposta cripto-attività	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW8	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Il rigo RW8 deve essere compilato dal contribuente per determinare l'imposta sulle cripto-attività dovuta ed eventualmente da versare per l'anno 2024. In particolare indicare nella colonna 1 il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 34 dei righe compilati nella presente sezione.

- in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente cripto-attività) riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle cripto-attività possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023;
- in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24 cripto-attività), indicare l'importo dell'eccedenza dell'imposta sulle cripto-attività eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in colonna 4, (Acconti versati), indicare l'ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 1728 (primo acconto) e 1729 (secondo acconto) e l'anno 2024.

Per determinare l'imposta sulle cripto-attività a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col. 1 – col. 2 + col. 3 – col. 4.

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l'imposta sul valore dell'imposta va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 1727, con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera 12 euro.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

Rimandiamo alla guida apposita, che verrà aggiornata a breve, per tutte le novità sulle criptovalute.

Esempi compilazione: conto corrente

Supponiamo di avere due conti correnti presso la stessa banca svizzera:

- Conto A possesso 100 % 365 giorni valore medio 3.000 euro
- Conto B possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro

La giacenza media dei conti è data da $(3.000 \cdot 100\%) + (5.000 \cdot 50\%) = 5.500$. Quindi la giacenza media supera la soglia di esenzione di 5.000 euro, per cui si pagherà l'Ivafe.

	Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	2	1	071	100		3.000,00	5.500,00	
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE- IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IVIE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
	9		10	11	12	13	14	15	16
	3.000,00		365		0,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RW1	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatori				Presenza più cointestatori	
	17			18				19	
	20								
	IVAFAE	IVAFAE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta			
	29	30	31	32	33	34			
	34,00	34,00	,00	,00	,00	,00			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	2	1	071	50		5.000,00	5.500,00	
	9		10	11	12	13	14	15	16
	5.000,00		365		0,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RW2	17			18				19	
				XXXXXXXXXX					
	20								
	29	30	31	32	33	34			
	17,00	17,00	,00	,00	,00	,00			

Si compila un rigo distinto per ogni conto corrente ed il valore medio da indicare nella colonna 8 è la somma delle giacenze medie 5.500. Andrà poi calcolato il bollo per ognuno dei conti rapportato alla quota di possesso e ai giorni di detenzione. Per il primo conto si pagherà l'intero bollo di 34 euro (notare come in realtà siano 34,20 euro, ma il modello non permette di inserire decimali, per cui l'importo va arrotondato secondo le normali regole al valore intero più vicino).

Per il secondo conto, vista la quota di possesso del 50%, si pagherà la metà ossia 17,10 euro (anche qui arrotondato a 17).

I due valori vanno riportati nella colonna 29, e a fronte dell'assenza del credito di imposta (colonna 12), anche nella colonna 30.

Notare come:

- essendo il secondo conto cointestato al 50%, nella colonna 18 vada riportato il codice fiscale dell'altro cointestario;
- per semplicità non abbiamo compilato la casella 14, in cui deve essere inserito l'opportuno codice secondo le regole spiegate in precedenza.

Infine nel rigo RW6, supponendo che non si detengano altre attività estere a parte questi due conti, si riporterà il totale $34+17=51$ euro da pagare.

IVA FE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Accanti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW6	1 51,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 51,00	6 ,00

Nel nostro esempio il totale complessivo massimo dei due conti (colonna 9) è pari a 8.000 euro, quindi sotto la soglia di esenzione dal monitoraggio fiscale (15.000 euro). L'esempio quindi chiarisce come di fatto, **qualora sia dovuta l'Ivafe, la dichiarazione per il monitoraggio fiscale (che serve per calcolare l'Ivafe) sia comunque dovuta** anche se non si supera il limite dei 15.000 euro (da calcolare come importo massimo complessivo su conti e depositi raggiunto nel periodo di imposta).

Riepilogando: ricordati di **sommare le giacenze medie dei conti/libretti presso il medesimo intermediario**. Se la **somma supera la soglia dei 5.000 euro, per ogni conto si deve pagare l'Ivafe** (e nel campo 8 va riportata la somma delle giacenze medie, anche se non coerente con il campo 7 che riporta il saldo iniziale del singolo conto). Nessuna sommatoria invece fra c/c presso banche diverse.

L'Ivafe, se è dovuta, è pari a 34,2 euro fissi per ogni conto (anche se abbiamo visto viene arrotondato a 34). Per ogni conto va comunque parametrata al periodo di detenzione e alla quota di possesso:

- Se il conto ha due cointestari, la quota di possesso sarà pari al 50%, per cui ogni intestatario dovrà indicare 17 euro di Ivafe (come nell'esempio precedente)
- Se il conto è stato aperto il 1 luglio, l'Ivafe va rapportata al periodo di detenzione (in giorni). Anche in questo caso si pagheranno 17 euro.
- Se il conto fosse cointestato e aperto il 1 luglio si sarebbero pagati $34,2 * 50% * 184/365 = 9$ euro (arrotondando).

Calcolo della giacenza media

La giacenza media è la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione.

Non è sempre agevole calcolare il saldo medio di un conto, specie se questo presenta molti movimenti. Per farlo ci si può aiutare con un file excel (o simile) per inserire tutti i saldi contabili giornalieri. Nel caso di conto in valuta il calcolo diventa ancora più complesso perché occorre convertire il saldo in euro (teoricamente dovrebbero essere ora utilizzati i cambi medi mensili. Consiglio comunque di utilizzare il solo cambio annuale, salvo che la somma non sia vicina al valore di 5.000 euro che fa scattare l'esenzione. E' infatti inutile "tirarsi matti" per calcolare esattamente la giacenza media con i cambi mensili se appare chiaro che la soglia dei 5.000 euro non verrà o verrà superata nettamente).

Data	Saldo contabile	Giorni	Saldo * Giorni	
01-gen	4.000	5	20.000	
06-gen	3.500	12	42.000	
18-gen	6.000	13	78.000	
31-gen	7.500	18	135.000	
18-feb	6.250	14	87.500	
04-mar	4.000	16	64.000	
20-mar	3.200	8	25.600	
28-mar	4.400	4	17.600	
01-apr	4.400			
		Somma Giorni	Somma Numeri	Numeri/Giorni
		90	469.700	5.219

Nell'esempio si riporta il saldo contabile del conto al 1° gennaio. Poi ogni volta che, a causa di un movimento, cambia il saldo, occorre inserire la data e il nuovo saldo. Scriviamo tutti i movimenti fino alla fine del periodo. Supponendo (per semplicità) un periodo trimestrale, scriviamo la data di inizio del nuovo periodo (1 aprile) anche se non ci sono stati movimenti.

Nella terza colonna inseriamo i giorni per cui è rimasto quel saldo. Per esempio il nostro conto è rimasto a 4.000 dal 1 al 5 gennaio quindi 5 giorni. Poi il 6 gennaio il conto è sceso a 3.500. In excel il calcolo viene fatto automaticamente con una semplice formula di differenza.

Finito di compilare la terza colonna (giorni) vediamo la quarta. In tecnica bancaria si parla di "numeri", semplicemente la moltiplica del saldo (seconda colonna) per i giorni (terza colonna). Anche questo calcolo in excel è semplice.

Calcoliamo infine la somma della terza e della quarta colonna, infine dividiamo i due risultati (Somma numeri/Somma giorni). Otteniamo la nostra giacenza media. Come si vede dall'esempio siamo appena sopra la soglia di esenzione (5.219). Guardando i saldi giornalieri non sarebbe stato così facile capirlo.

Calcolare periodicamente la giacenza media ti consente anche di evitare di superare la soglia riducendo i saldi all'occorrenza.

Esempi compilazione: attività finanziarie

Supponiamo ora di possedere, oltre ai due conti precedenti, anche un titolo obbligazionario.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	071	100	1	4.120 ,00	4.300 ,00
RW3	9	10	11	12	13	14	15	16
	,00	365		0 ,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17)	18	19	20				<input type="checkbox"/>
	29	30	31	32	33	34		
	9 ,00	9 ,00	,00	,00	,00	,00		

Per calcolare l'Ivafe si prende il valore a fine periodo (4.300 euro di colonna 8) moltiplicato per l'aliquota di imposta dello 0,2%, quindi 8,6 euro, arrotondati a 9.

Anche per le attività finanziarie l'imposta va, nel caso, rapportata alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Infine va compilato il totale nel rigo RW6, per cui sommando i 9 euro ai 51 dei conti correnti, inseriamo il nuovo totale di 60 euro.

IVAFE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Accanti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW6	1	2	3	4	5	6
	60 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	60 ,00	,00

Da notare che, se si fosse detenuta la sola obbligazione, non si sarebbe pagata alcuna imposta in quanto il totale dell'Ivafe era di 9 euro (ricordiamo infatti che l'imposta non va versata se l'importo della colonna 5 non supera 12 euro).

Evidenziamo che i conti trading (per esempio quelli utilizzati nel Forex, CFD etc.) non sono conti correnti e vanno quindi considerati come attività finanziarie su cui applicare l'aliquota proporzionale dello 0,20%.

Dossier titoli o singola attività?

Negli anni scorsi sull'Ivafe per le attività finanziarie c'era il forte dubbio su cosa riportare per ogni rigo. Un'interpretazione restrittiva portava a dire che andava compilato un rigo per ogni titolo detenuto. Questo in quanto la norma fa riferimento genericamente ad "attività finanziaria".

Questa interpretazione comportava, soprattutto per chi fa trading o comunque molte movimentazioni, a situazioni paradossali con la compilazione di numerosi moduli. Andava infatti compilato un rigo per ogni titolo detenuto. Per esempio se acquisto 10.000 euro di un'azione oggi per rivenderla domani, dovevo inserire un rigo riportando la detenzione del titolo per 1 giorno.

Il tema è stato sollevato già l'anno scorso e, visto che non ci furono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, molti investitori si sono arrangiati, solitamente compilando un solo rigo per ogni intermediario finanziario.

L'anno scorso è arrivato un primo chiarimento: in presenza di più operazioni della stessa natura, si potranno aggregare i dati senza essere obbligati ad una lunga e complessa dichiarazione:

“In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”. In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l'IVAFE complessiva dovuta per il gruppo di attività”.

Pertanto nel caso in cui nel corso dell'anno vengano effettuate molteplici operazioni aventi lo stesso codice di investimento (come ad esempio azioni, obbligazioni, fondi comuni, ecc.) si ha la possibilità di abbandonare il metodo Lifo per calcolare i giorni di possesso di ogni attività e utilizzare la media ponderata rispetto alle relative consistenze. Il metodo semplificato può essere gestito seguendo i seguenti passi:

- elencare e raggruppare gli acquisti, le vendite e le rimanenze finali dei titoli per categorie omogenee, sommando il totale dei valori iniziali (rimanenze iniziali e acquisti) e dei valori finali (rimanenze finali e vendite);
- determinare i giorni di possesso confrontando le date di vendite (o il 31 dicembre per quelli in rimanenza) con la data di acquisto dei titoli o in rimanenza

- calcolare la media ponderata (vale a dire pesando i giorni di possesso precedentemente calcolati per il relativo importo) dei giorni di possesso

Sarà così possibile raggruppare ulteriormente le operazioni nel quadro RW compilando una sola riga per ogni categoria di titoli (es. azioni, obbligazioni, fondi) calcolando il periodo medio di possesso ponderato con le consistenze.

Vediamo in dettaglio con un esempio per chiarire meglio i calcoli da effettuare. E' consigliato utilizzare un programma come Excel.

Anzitutto nel nostro excel, elenchiamo tutte le operazioni relative alla stessa attività (in questo caso azioni) riportando data, tipo operazione, quantità, valore (prezzo acquisto o vendita). NB. Nell'esempio sotto sono riportati gli anni 2013 e 2014, ma di fatto i calcoli sono i medesimi quest'anno, ovviamente traslando l'anno.

Data	Operazione	Quantità	Valore	Iniziale	Finale	Gg possesso	Valore * GG
31/12/2013	Rimanenza I	50	1000	50.000			
10/05/2014	Vendita	30	1100		33000	130	4.290.000
06/07/2014	Acquisto	120	1300	156.000			
31/12/2014	Rimanenza F	140	1200		168000	205	34.392.000
				206.000	201.000		38.682.000

Sommiamo i controvalori delle operazioni di acquisto (e nel caso la rimanenza iniziale al 31/12/2013). Abbiamo un totale di 206.000 euro che sarà il valore iniziale complessivo che dovremo riportare in RW (casella 7).

Sommiamo allo stesso modo il controvalore delle operazioni di vendita o rimanenza finale: 201.000, valore da riportare nella casella 8 del nostro RW.

Calcoliamo ora i giorni di possesso. I titoli venduti a maggio sono stati posseduti per 130 giorni. Un po' più complesso calcolare i giorni di possesso della rimanenza finale. Si deve infatti fare la media ponderata considerando che 120 titoli sono detenuti da luglio (quindi 178 giorni), i rimanenti 20 da inizio anno (365 giorni):

$$((120*178)+(20*365))/140 = 205$$

(dovendo fare la media ponderata, divido per il numero totale di titoli).

Calcoliamo ora il cosiddetto montante ossia (valore * giorni) delle operazioni di vendita e rimanenza finale. Sommiamoli: 38.682.000 che diviso per il valore finale ci

dà i giorni medi di possesso delle attività: 192,45. Questi sono i giorni di possesso da riportare nella casella 10 del quadro RW.

Il calcolo dell'Ivafe, da riportare alla casella 11, si calcola con la normale formula:
Valore Finale (201.000) * Giorni Possesso (192,45) / 365 * Aliquota (0,20%) = 212 euro.

NB: i giorni di possesso in RW vanno ovviamente indicati arrotondati.

Utilizzando Excel è più facile farlo che spiegarlo. L'Excel (o altro programma utilizzato per i calcoli) deve poi essere stampato e conservato in quanto:

“La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie (in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare n. 38/E del 2013), i criteri di raggruppamento di queste ultime nonché le modalità di calcolo dell'IVAFE”.

Il metodo può essere utilizzato per gestire i dossier titoli con elevata movimentazione. Si tratta quindi di una novità che semplifica l'attività in quanto si potranno fare i calcoli attraverso fogli elettronici (Excel), per poi considerare il quadro RW come una indicazione di sintesi (mentre finora occorreva inserire molteplici righe in RW). Del resto, ciò che conta è segnalare la presenza dell'investimento e conteggiare l'IVAFE in modo corretto.

E' una novità importante non solo per quest'anno, ma perché di fatto “condona” anche chi già in passato ha effettuato la dichiarazione con tale semplificazione.

Tuttavia tale metodo appare ancora discriminatorio rispetto al metodo utilizzato dagli intermediari finanziari per l'applicazione dell'imposta di bollo nazionale, in quanto si viola il principio della libertà della circolazione di capitali. Infatti i conteggi necessari per individuare ai fini IVAFE il periodo di possesso di ciascun titolo contenuto in un rapporto di custodia risultano più complicati di quelli effettuati per il calcolo dell'imposta di bollo nazionale. Di fatto, visto che l'Italia è stata già sul tema richiamata dall'Europa a omogeneizzare la tassazione dei prodotti finanziari indipendentemente da dove siano detenuti (in Italia o all'estero), si tratta di una violazione della normativa europea (come sottolineato anche dal Sole 24 Ore). Si

spera quindi in futuro che ci sia una totale omogeneizzazione e quindi semplificazione (per chi non lo sapesse, il bollo nazionale si calcola semplicemente applicando l'aliquota dello 0,20% al controvalore totale di fine periodo o rendicontazione).

Le novità del 2017

La novità è che è stato eliminato il riferimento:

“La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie (in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare n. 38/E del 2013), i criteri di raggruppamento di queste ultime nonché le modalità di calcolo dell'IVAFE”.

Sostituito da:

“Per le attività finanziarie si precisa che l'importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti”

Come tipico per il Fisco italiano, l'intero paragrafo non è chiarissimo, in quanto viene modificata solo l'ultima parte, invece di una più chiara e complessiva revisione. Ma sembra essere stata recepita finalmente quella semplificazione auspicata anche da noi nella guida dell'anno scorso. Infatti i conteggi necessari per individuare ai fini IVAFE il periodo di possesso di ciascun titolo contenuto in un rapporto di custodia risultavano più complicati di quelli effettuati per il calcolo dell'imposta di bollo nazionale.

Ora si può considerare il rapporto finanziario estero, tipicamente un dossier titoli, come un'unica attività finanziaria (a tal proposito, come abbiamo visto, è stato inserito un apposito codice, il 20, nella tabella delle attività finanziarie), per la quale è possibile indicare in via sintetica i valori complessivi iniziale e finale, senza che rilevino le singole variazioni delle attività finanziarie che la compongono; nel contempo, non viene più richiesto al contribuente di predisporre un prospetto di riconciliazione dei dati. E viene inoltre precisato che si deve, in via prioritaria,

utilizzare il documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o il valore di mercato, a condizione che siano coincidenti. Come appunto si può fare nel regime dichiarativo dei dossier titoli italiani.

Si tratta di una semplificazione che può essere usata da tutti coloro che dispongono di una rendicontazione dettagliata dalla banca estera a valori di mercato (ovviamente ricordando di conservare detta rendicontazione che potrà sostituire il prospetto autocompilato).

Chi non dispone di rendicontazione, dovrà per ora utilizzare il metodo precedente.

A tal proposito inoltre, come anticipato nella circolare del 2016, è stato introdotto un codice specifico per il dossier titoli (codice 20) nella tabella Codici Investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria (riportata più avanti nella guida).

Precisiamo infine che questa semplificazione non riguarda il calcolo dei redditi imponibili da indicare nei quadri RM, RT e RL della dichiarazione. Questi redditi continuano a dover essere calcolati analiticamente secondo le norme del Testo unico. Quindi, in particolare ai fini del capital gain, utilizzando il metodo Lifo e non il metodo del costo medio (così come avviene nel regime del risparmio amministrato con le banche italiane).

Per completezza (possono essere utili a chi non ha un rendiconto analitico dal proprio intermediario estero) lasciamo di seguito il riferimento a Telefisco 2016 e alla Circolare AdE n. 12/E 8 aprile 2016 che già avevano di fatto introdotto l'anno scorso la possibilità di rendicontare in una riga il dossier titoli (con però la complicazione del prospetto analitico da compilare e conservare).

Nessuna novità nel 2025

Non ci sono purtroppo novità per la dichiarazione fiscale di quest'anno (capitali e redditi 2024), in particolare in merito alla semplificazione della dichiarazione dei dossier titoli all'estero. Del resto dopo la lunga attesa, impossibile aspettarsi novità in questo periodo tribolato in cui le priorità sono altre. Vedremo se la prevista riforma complessiva del Fisco arriverà e comporterà anche modifiche in merito ai conti e investimenti all'estero.

Di seguito quanto riportato già l'anno scorso in merito agli sviluppi della richiesta di semplificazione.

Va avanti, ma con gli assurdi tempi burocratici italiani e europei, l'azione della Commissione per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell'Unione europea di AIDC - Sezione di Milano (che fa sperare che l'AdE prenda presto in considerazione la richiesta) che chiede l'abolizione del quadro RW ai fini del monitoraggio vista l'estensione degli scambi automatici di informazione.

La Commissione per l'esame di compatibilità delle norme italiane con il diritto Ue della Aidc di Milano ha presentato una denuncia (la 14) alla Commissione europea rilevando che gli adempimenti richiesti dalla legge, e oggetto di chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria anche nell'ambito delle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni, si pongono in contrasto con i principi più volte affermati dalla Corte di giustizia, in particolare con il principio di libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 63, paragrafo 1 del Tfeue, il quale vieta le misure idonee a dissuadere dal compiere investimenti all'estero.

Pur considerando l'esigenza di assicurare l'accertamento di violazioni tributarie, le misure adottate nei singoli Stati non debbono infatti superare quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi (sentenza C-326/12, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), così come impone il principio di proporzionalità (sentenze C-155/08 e C-157/08, punto 47; C-334/02, punto 23).

Il quadro RW, almeno nella forma complessa attualmente in vigore, appare invece in conflitto con il Trattato soprattutto per ciò che riguarda le attività detenute in Stati Ue, e non appare giustificata l'imposizione del livello di dettaglio eccessivo imposto delle relative regole di compilazione.

Le esigenze di controllo fiscale sono del resto oggi soddisfatte dallo scambio automatico d'informazioni (Crs a cui, secondo le rilevazioni Ocse, partecipano oltre cento giurisdizioni, incluse molte tra quelle tradizionalmente ritenute come meno cooperative). Vi è dunque da chiedersi se i complessi obblighi richiesti dal quadro RW non siano in contrasto con il principio di proporzionalità, a maggior ragione ove tali informazioni siano destinate a duplicarsi con quelle già disponibili attraverso lo scambio con le amministrazioni estere.

Anche le sanzioni (variabili dal 3% al 15%) non appaiono proporzionate in quanto si applicano sul capitale detenuto all'estero e a prescindere dai redditi conseguiti (presuntivamente determinati al tasso ufficiale di riferimento), la cui omessa dichiarazione comporta un'ulteriore ed autonoma sanzione.

Per i Paesi black list, inoltre, il capitale stesso si considera sottratto ad imposizione, e vengono raddoppiate le sanzioni e i termini per l'accertamento; ciò peraltro, secondo la giurisprudenza Ue, dovrebbe valere soltanto qualora le autorità tributarie non dispongano di alcun indizio tale da consentire l'avvio di un'indagine, con esclusione pertanto degli Stati che partecipano allo scambio di informazioni.

Per porre rimedio alle criticità e ai profili di incompatibilità comunitaria dell'attuale impianto del modello RW occorrerebbe perciò eliminare del tutto tale obbligo, o circoscriverlo semmai ai soli Stati che non partecipano allo scambio di informazioni con l'Italia, limitando comunque tale adempimento ai soli dati necessari per liquidare l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe). È oltretutto evidente che gli obblighi dichiarativi del "monitoraggio fiscale" si palesano inefficaci proprio nei confronti dei contribuenti che non intendono pagare le imposte dovute, e tantomeno si "autodenunciano" compilando il quadro RW. La compilazione del quadro RW, nonostante le gravose sanzioni, non sembra del resto aver prodotto in passato gli attesi effetti deterrenti alla luce dell'ampia adesione dei contribuenti ai provvedimenti in tema di voluntary disclosure volti all'emersione delle attività estere, a cui lo scambio di informazioni viceversa contribuisce in modo significativo.

Pagamento

L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero va versata con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. In particolare va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043: "4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato". L'imposta non va versata se l'importo dovuto non supera 12 euro.

Acconti IVAFE

Oltre all'Ivafe di competenza, lo Stato ha previsto anche il pagamento di un eventuale acconto su quanto si dovrà versare l'anno prossimo.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo all'Ivafe occorre controllare l'importo indicato nel rigo RW6 colonna 5. Se l'importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto il relativo acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100% del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 1 dicembre 2025 se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52 di cui:
 - la prima, nella misura del 40% del rigo RW6 colonna 5 entro il 30 giugno 2025 ovvero entro i successivi 30 giorni maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella restante misura del 60% del rigo RW6 colonna 5 entro il 1 dicembre 2025.

Se si prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, si possono determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Il codice tributo per gli acconti sono il 4047 per la prima rata e il 4048 per la seconda o il versamento in un'unica soluzione (sono quindi i medesimi dell'anno scorso).

Si raccomanda come sempre di conservare gli estratti conti da esibire in caso di controlli da parte dell'AdE.

NB. Come abbiamo visto l'Ivafe non è da versare se inferiore a 12 euro, anche se vanno compilati comunque i righi RW.